

Allegato "B" all'atto rep. n. 2448/1261 del 19 luglio 2019

FONDAZIONE SINFUB ONLUS

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione, natura e disciplina

1. Dietro iniziativa dell'Associazione sindacale "SINFUB – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi di Credito Finanza e Assicurazioni", è costituita - in forza delle previsioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, una Fondazione avente la natura di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" denominata **Fondazione SINFUB Onlus**", di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato senza scopi di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

3. La Fondazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus", nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione al pubblico.

4. La Fondazione è regolata:

a) dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con riferimento alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e Decreto legislativo n. 105 del 3 agosto del 2018) e ad eventuali successive modificazioni/integrazioni;

b) dalle norme di cui al presente Statuto, in armonia con i principi dell'EFC – European Foundation Centre di Bruxelles (Belgio).

5. La Fondazione non può attribuire e distribuire, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, capitali, riserve ai componenti dei propri Organi e ai propri dipendenti.

A far tempo dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017, una volta ottenuta l'iscrizione nel suddetto, la Fondazione Sinfub Onlus farà uso negli atti e nella corrispondenza degli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 – Sede e durata

1. La Fondazione ha sede legale in Roma. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire l'ubicazione della sede legale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie e uffici su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Finalità

In riferimento agli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, la Fondazione Sinfub Onlus esercita in via esclusiva o principale le attività in appresso indicate.

1. Con l'obiettivo di contribuire a creare una "Comunità" basata sul rispetto sostanziale dei valori della libertà, della fratellanza, dell'uguaglianza, dei principi del pluralismo, della giustizia sociale e dei diritti umani, la Fondazione, direttamente o indirettamente, anche mediante la semplice beneficenza persegue esclusivamente finalità di utilità pubblica e di solidarietà sociale mediante lo svolgimento delle attività in uno o più dei settori indicati nell'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, i quali si intendono come integralmente qui trascritti.

2. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni, si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,

dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della

cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, sono dirette ad assicurare benefici a:

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,

sociali o familiari; b: componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

Relativamente alla nozione di persone svantaggiate e alla valutazione della

condizione di svantaggio, si fa riferimento esplicito alla circolare ministeriale n.

168/E del 26 giugno 1998 emanata dal Ministero delle Finanze - Dipartimento

Entrate, che si intende come integralmente qui trascritta.

3. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Dlgs. n. 460/1997 e successive modificazioni,

si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociali le attività statutarie

svolte nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della

tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico di cui

alla L. n. 1089/1939 (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30

settembre 1963 n. 1409), della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente

con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e

pericolosi di cui all'art. 7 del Dlgs n. 22 /1997, della ricerca scientifica di particolare

interesse sociale (in ambiti e secondo modalità da definire con apposito

regolamento governativo emanato ai sensi della L. n. 400/1988), nonché le attività

di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti

economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.


Relativamente alle attività di cui al sopra citato art. 10, c. 4 del D. Lgs. n. 460/1997

si fa riferimento esplicito alla circolare ministeriale n. 168/E del 26 giugno 1998

emanata dal Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate, che si intende come

integralmente qui trascritta.

La Fondazione mira, in particolare, direttamente od anche indirettamente, a



finanziare esclusivamente progetti di solidarietà sociale e, a tal fine, tende a:

- promuovere azioni di aiuto umanitario a collettività disagiate;
- promuovere azioni di sviluppo economico e sociale;
- promuovere il tessuto sociale e culturale del mondo del lavoro;
- difendere i diritti umani e civili, nonché i principi di dignità del lavoro e della sua tutela;
- diffondere i principi dell'economia sociale di mercato e i valori etici da applicarsi nelle attività economiche e finanziarie, con particolare riferimento al "micro-credito";
- svolgere e/o sostenere attività di carattere culturale, di istruzione, di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

4. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate alla lettera a) art. 10 D lgs. n..460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

5. La Fondazione indirizza la propria attività secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalla legge.

6. La Fondazione svolge la propria attività nel territorio nazionale e in campo internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e correlate

1. La Fondazione persegue le proprie finalità statutarie mediante la promozione e l'attuazione di iniziative e progetti – eventualmente anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre Istituzioni – utilizzando le proprie risorse.

2. La Fondazione, tra l'altro:

- a. può stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri,
 - l'acquisto dei diritti di proprietà o dei diritti di superficie relativi ad immobili;

- l'assunzione di prestiti o mutui;

- la stipula di convenzioni di qualsiasi specie con enti pubblici o privati, che siano

considerate utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

b. può stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi delle attività di assistenza sociale;

c. può partecipare e sostenere associazioni, enti, istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, alla promozione della solidarietà sociale ovvero della pubblica utilità;

d. amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria ovvero posseduti a qualunque titolo.

3. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti e/o società aventi per oggetto prevalente od esclusivo l'esercizio di iniziative protese alla diretta o indiretta realizzazione degli scopi statutari.

4. La Fondazione svolge la sua attività con gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica di diritto privato. E' precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle, direttamente o indirettamente, correlate alle proprie finalità istituzionali.

5. La Fondazione non può effettuare alcuna forma di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di imprese ed enti di qualsiasi natura con fini di lucro, ad eccezione delle imprese strumentali di cui al comma 2.

Articolo 5 – Programmazione delle attività

1. Le linee strategiche della Fondazione sono definite periodicamente in un documento previsionale quinquennale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio Direttivo, al fine di programmare l'utilizzo delle risorse, l'efficacia degli interventi e degli strumenti operativi.

2. Gli obiettivi specifici da perseguire e le modalità attuative di ogni eventuale

intervento sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

3. La Fondazione promuove periodicamente un incontro con i rappresentanti dell'Associazione sindacale SINFUB, soggetto promotore della costituzione della Fondazione SINFUB, allo scopo di raccogliere ogni elemento utile per la previsione pluriennale della propria attività.

Articolo 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio è formato da tutti i beni di proprietà della Fondazione, ad essa pervenuti a qualunque titolo.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui ai successivi numeri 3 e 4.

3. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa, per finalità diverse da quelle dirette al perseguimento dei propri fini istituzionali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

4. E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

5. Il fondo di dotazione è costituito:

- dai beni immobili, dai beni mobili e dal danaro conferiti dal Fondatore, destinati specificamente al fondo di dotazione stesso, per il perseguimento delle finalità istituzionali;

- dai beni immobili, dai beni mobili e dalle elargizioni che pervengano alla Fondazione, con espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione stesso;

- dai proventi non utilizzati e destinati dal Consiglio di Amministrazione al fondo di

dotazione.

6. Il fondo di gestione è costituito:

- dai redditi, dalle rendite e dai proventi rivenienti dalla gestione complessiva del patrimonio della Fondazione;

- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali e dalle attività sia strumentali sia accessorie sia correlate all'attività della Fondazione;

- dagli atti di liberalità sia *inter vivos* che *mortis causa*, effettuati da terzi e non espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dai contributi erogati dal Fondatore, non espressamente destinati al Fondo di dotazione.

7. Le disponibilità finanziarie che affluiscono al fondo di gestione sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.

8. Qualsiasi apporto economico che affluisca alla Fondazione, privo di specifica destinazione, è da ritenersi destinato al fondo di gestione.

9. La gestione del patrimonio avverrà con modalità tese a preservarne il valore, a garantirne la continuazione nel tempo e a ottenerne un rendimento adeguato per lo svolgimento delle attività statutarie.

Articolo 7 – Finanziamento delle attività

La Fondazione svolge le proprie attività:

a. con i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, degli accantonamenti, degli oneri fiscali e di ogni onere di legge;

b. con gli eventuali avanzi di esercizio;

c. con gli eventuali atti di liberalità e con i lasciti di eventuali disposizioni testamentarie non espressamente vincolate al fondo di dotazione, per volontà del

donante o testatore;

d. con i redditi derivanti dall'esercizio, anche indiretto, delle imprese strumentali di cui all'art. 4;

e. con i contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti nazionali anche territoriali, da altri enti pubblici o da privati;

f. con i contributi del Fondatore;

g. con ogni altra entrata non destinata al fondo di dotazione.

Articolo 8 – Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo

- il Consiglio di Amministrazione

- Il Presidente

- Il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I componenti degli Organi della Fondazione sono quelli espressamente indicati nell'atto costitutivo dal soggetto fondatore SINFUB e successivamente nominati ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Requisito essenziale per ciascun componente degli organi della Fondazione è quello della iscrizione, in regola con il pagamento delle quote associative, all'associazione sindacale SINFUB.

4. La perdita della qualifica di iscritto all'associazione SINFUB comporta automaticamente la decadenza da ogni carica ricoperta nella FONDAZIONE SINFUB ONLUS.

5. I Componenti degli Organi della Fondazione Sinfub Onlus sono tenuti a sostenere personalmente le attività della Fondazione stessa in tema di campagna 5x1000, mediante la relativa sottoscrizione, nell'apposito riquadro dedicato alle

ONLUS, della modulistica concernente la dichiarazione annuale dei redditi, indicando il codice fiscale 97776490589.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo, di norma, resta in carica cinque anni, compreso quello di insediamento e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio.

3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo uscente procede alla nomina dei suoi membri, individuandoli nell'ambito degli iscritti all'associazione SINFUB, dietro proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate nell'art. 10.

4. I componenti uscenti del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Fondazione.

6. Il Presidente della Fondazione fissa la riunione di insediamento del Consiglio Direttivo di nuova nomina in una data non posteriore di trenta giorni alla scadenza del Consiglio Direttivo uscente.

7. Non possono fare parte del Consiglio Direttivo della Fondazione coloro che:

a. ricoprono un incarico di Amministratore negli Enti Pubblici territoriali e nazionali ovvero nella Pubblica Amministrazione;

b. si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

8. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci ad un massimo di quaranta componenti.

9. Il componente del Consiglio Direttivo, impossibilitato a partecipare alle riunioni, può delegare un altro componente del Consiglio stesso. Ogni Consigliere ha diritto

ad un voto.

10. Qualora nel corso del mandato, il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, dovessero dimettersi dalla carica, gli stessi entrano a fare parte di diritto del Consiglio Direttivo fino alla scadenza del mandato stesso.

11. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono essere nominati membri consultivi del Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza semplice, altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, che si siano particolarmente distinti per il contributo dato alla realizzazione degli scopi sociali, nonché le persone fisiche e giuridiche che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

12. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, così come degli altri Organi della Fondazione sarà sempre garantita la più ampia partecipazione democratica alla vita associativa della Fondazione stessa, nel rispetto della normativa statutaria e della legislazione protempore vigente.

Articolo 10 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

a. approva le modifiche dello Statuto;

b. approva il documento previsionale quinquennale e definisce gli obiettivi strategici della Fondazione;

c. approva la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, comprendente sia il bilancio consuntivo al 31 dicembre di ogni anno, sia il bilancio preventivo dell'anno successivo;

d. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

e. elegge il Presidente della Fondazione e, su proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente;

f. elegge, su proposta del Presidente, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di tre, con un'unica votazione sull'intera lista di candidati;

g. nomina i componenti del Collegio Sindacale;

h. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'esercizio, anche in via indiretta, di attività d'impresa strumentale per il raggiungimento delle finalità istituzionali ovvero l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in società esercenti le predette attività strumentali;

i. definisce gli indirizzi e le direttive generali in associazioni ed enti partecipati, non esercenti imprese strumentali per lucro;

j. delibera sulle proposte del Consiglio di Amministrazione circa l'eventuale inosservanza delle norme statutarie.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti, salvo diversa espressa indicazione.

3. Per la elezione dei componenti degli Organi Nazionali, i nominativi dei candidati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, saranno elencati in un'unica lista, sulla quale avverranno le votazioni a mezzo di scheda unica. La scheda, preparata dal Segretario verbalizzante i lavori del Consiglio Direttivo, sarà consegnata a ciascun componente all'atto della votazione.

Il voto di preferenza sarà espresso mediante un segno di croce apposto a fianco del nome del candidato prescelto.

Per le predette elezioni possono essere espresse preferenze per un numero di candidati non superiore al numero dei due terzi degli eligendi. Le frazioni sono calcolate per eccesso. Se vengono espresse preferenze in numero superiore a quello consentito, la scheda si annulla.

Ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione può essere presentata una lista unica recante la sottoscrizione di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, da sottoporre ad approvazione con voto palese (alzata di mano o appello nominale).

Articolo 11 – Funzionamento e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, si applicano le previsioni di cui al successivo art. 12.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, sono inviati con strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il preavviso è di almeno due giorni.

4. I componenti del Consiglio Direttivo, una volta ricevuto l'avviso di convocazione, devono comunicare, per iscritto, anche in via telematica, al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria partecipazione, personale o per delega ovvero la propria assenza. Il componente del Consiglio Direttivo che – senza aver conferito la delega di cui sopra – si renda assente a due riunioni anche non consecutive nell'ambito dello stesso mandato, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo.

6. Alle riunioni del Consiglio direttivo assistono anche i componenti del Collegio Sindacale.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi partecipano, personalmente o per delega, almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti aventi diritto al voto.

9. Le votazioni di nomina dei membri degli Organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.

10. I verbali delle riunioni sono predisposti dal Direttore della Fondazione, ovvero, in mancanza, da un Componente con funzioni di segretario. I verbali sono firmati dal Presidente nonché dal segretario verbalizzante e vengono conservati in un apposito libro, dalle pagine numerate.

Articolo 12 – Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti entro trenta giorni dal suo insediamento e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Direttivo, assicurandone il corretto ed efficace funzionamento. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Amministrazione, nonché sul funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

3. Il Presidente ha facoltà di dare mandato legale per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinate categorie di atti.

4. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di impedimento di ambedue, le funzioni sono svolte dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. E' più anziano colui che riveste la carica ininterrottamente da maggior tempo o, in caso di nomina

contemporanea, il più anziano di età.

Articolo 13 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri componenti, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Direttivo stesso.

2. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste anche la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di altri tre membri. Quest'ultimi sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal proprio insediamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni, compreso quello di nomina, e, comunque, fino al termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Articolo 15 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

a. verifica la sussistenza in capo ai membri di tutti gli organi della Fondazione dei requisiti di appartenenza all'organo stesso e, se del caso, li dichiara decaduti;

b. verifica il rispetto dello Statuto e propone al Consiglio Direttivo l'eventuale assunzione di provvedimenti circa l'inosservanza dello Statuto;

c. esercita attività di proposta e di impulso per l'adozione di ogni decisione del Consiglio Direttivo;

d. amministra il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dal

Consiglio Direttivo e con la diligenza del buon padre di famiglia;

e. effettua le nomine spettanti alla Fondazione in eventuali Enti e Organismi ai

quali partecipa;

f. nomina il Direttore della Fondazione e determina la misura del suo compenso;

g. delibera in materia di organizzazione e di personale per assicurare l'efficiente

utilizzo delle risorse;

h. può delegare al Presidente le proprie attribuzioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni altra

volta che il Presidente lo ritenga necessario.

4. Gli avvisi di convocazione recanti l'elenco degli argomenti da trattare sono inviati

con strumento, anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima

della riunione; in caso di urgenza il preavviso è ridotto a ventiquattr'ore.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la

presenza della maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera comunque con la maggioranza assoluta

dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. I verbali delle riunioni sono redatti dal Direttore della Fondazione, ovvero, in

manca, da un Consigliere di Amministrazione con funzioni di segretario. I

verbali sono firmati dal Presidente nonché dal segretario verbalizzante e vengono

conservati in un apposito libro, dalle pagine numerate.

8. L'Amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni

consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal

Consiglio stesso nella successiva seduta. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di

vacanza della carica di Consigliere, incluso il Presidente e il Vice Presidente, il

Consiglio di Amministrazione delibera l'eventuale sostituzione. Gli Amministratori

così cooptati restano in carica fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo, che

provvede alla sostituzione definitiva.

9. Gli Amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale

avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori sostituiti e scadono insieme a quelli

in carica all'atto della loro nomina.

10. Se la maggioranza degli Amministratori rassegna le dimissioni o, comunque,

viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di

Amministrazione decade automaticamente, incluso il Presidente e il Vice

Presidente, e gli Amministratori rimanenti provvedono a convocare d'urgenza il

Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fino alla

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori provvedono

all'ordinaria amministrazione.

Articolo 16 – Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due

supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo. Almeno uno dei componenti effettivi

deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei conti.

2. Il Consiglio Direttivo individua il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti tra i

componenti nominati di cui precedente n. 1.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per cinque anni, compreso quello

di nomina e resta in carica fino al termine previsto per l'approvazione del bilancio

dell'ultimo esercizio.

4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questo

è sostituito dal componente supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti, o,

in caso di parità, dal più anziano di età fino alla successiva riunione del Consiglio

Direttivo che provvede all'integrazione del Collegio. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro trenta giorni al fine di provvedere all'integrazione del Collegio stesso. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già nominati.

5. Non possono essere nominati Sindaci:

a. i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione;

b. i dipendenti della Fondazione e/o di imprese partecipate;

c. i parenti entro il terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della Fondazione ed esercita le funzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti:

a. vigila sull'osservanza delle leggi nonché sulla corretta amministrazione della Fondazione;

b. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

c. esamina il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, redigendo apposita relazione.

8. Le votazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono prese a maggioranza dei suoi componenti effettivi.

9. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti viene redatto apposito verbale, che viene conservato in un apposito libro dalle pagine numerate, custodito, a cura del Collegio, nella sede della Fondazione.

10. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11. Tutti i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, può essere dichiarato decaduto dal Collegio stesso nella successiva seduta.

Articolo 17 – Conflitto d'interesse

1. Nel caso in cui un componente degli Organi della Fondazione venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione stessa, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

2. La violazione degli obblighi di cui al precedente comma costituisce grave e fondato motivo per un'eventuale pronuncia di decadenza dalla carica ricoperta, da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Bilancio d'esercizio

1. E' fatto obbligo alla Fondazione di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione redige entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente unitamente ad una relazione illustrativa dell'andamento gestionale. Entro il predetto termine, il bilancio consuntivo e preventivo, unitamente alla relazione illustrativa, devono essere trasmessi al Collegio Sindacale il quale produrrà una sua relazione formulando eventuali osservazioni.

4. Il bilancio consuntivo e preventivo, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e a quella del Collegio dei Revisori dei conti, vanno trasmessi al Consiglio Direttivo il quale è tenuto ad approvarlo entro il termine del 30 giugno di ogni anno.

5. Il bilancio di esercizio una volta approvato dal Consiglio Direttivo va trasmesso, unitamente alle relazioni, ad ogni competente Autorità.

Articolo 19 – Modifiche allo Statuto

Qualunque modifica che si intendesse apportare al presente Statuto, dovrà essere approvata, con espressa deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della Fondazione, a maggioranza assoluta dei componenti partecipanti.

Articolo 20 – Scioglimento della Fondazione

A seguito dello scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, in linea con le previsioni di cui al Decreto legislativo n. 117/2017 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni) ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 – Rinvio al Codice Civile e alla legislazione speciale

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in materia di fondazioni di diritto privato.

F.TO PISANI PIETRO

F.TO SALVATORE FEDERICO NOTAIO